



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 12 marzo 2002



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 marzo 2002 – Nona giornata ritorno

Atalanta-Lecce 2-1
Bologna-Milan 2-0
Fiorentina-Udinese 0-0
Internazionale-Juventus 2-2
Lazio-Roma 1-5
Piacenza-Perugia 2-0
Venezia-Brescia 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'11-12 marzo 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 76

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 marzo 2002 – Nona giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di €45.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori più volte esposto, prima dell'inizio e durante la gara, striscioni offensivi nei confronti dei sostenitori e della Società avversaria; per avere, al 18° del primo tempo, esposto una bandiera contenente un simbolo espressivo di violenza e discriminazione razziale e per avere, durante il secondo tempo, esposto uno striscione contenente frase espressiva di discriminazione razziale nei confronti dei sostenitori avversari; per avere, per tutto l'arco della gara, lanciato sul terreno bottigliette in plastica, monete, frutti, accendini, fumogeni ed alcuni sedili in plastica divelti dagli spalti: almeno due calciatori erano raggiunti alle gambe da bottigliette in plastica nel contesto di un lancio comunque pericoloso per la tipologia degli oggetti scagliati; per aver acceso sugli spalti e scagliato nel recinto di giuoco numerosi bengala, prima dell'inizio ed in varie occasioni durante il secondo tempo; per aver fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi, prima della gara e nel secondo tempo; per avere effettuato fitto e reciproco lancio di bengala ed oggetti vari con i tifosi avversari, prima dell'inizio, al 12° ed al 30° del primo tempo; per aver provocato, al 38° del primo tempo, l'interruzione del giuoco per un minuto a causa di un fitto lancio sul terreno di fumogeni, monete e bottiglie in plastica piene d'acqua; **sanzione irrogata nella misura di €8.000,00 ex art. 10 commi 2 e 5 C.G.S. per il secondo episodio**, ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative della Società per la prevenzione di tali fatti; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di €30.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio esposto numerosi striscioni di contenuto offensivo nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; per avere, prima dell'inizio, esposto uno striscione contenente una frase caratterizzata da significato di discriminazione territoriale e razziale nei confronti di un calciatore avversario; per aver acceso sugli spalti, prima dell'inizio e durante il primo tempo, numerosi bengala, molti dei quali venivano lanciati nel recinto di giuoco; per aver fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco durante il primo tempo; per aver lanciato, in più occasioni durante il secondo tempo, oggetti verso calciatori avversari impegnati a battere calci d'angolo; per avere effettuato fitto e reciproco lancio di bengala ed oggetti vari con i sostenitori avversari, prima dell'inizio, al 12° e 30° del primo tempo; **sanzione irrogata per il secondo episodio nella misura di €6.500,00 ex art. 10 commi 2 e 5 C.G.S.** ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative della Società per la prevenzione di tali fatti; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere tre petardi con notevole fragore, prima dell'inizio ed al 10° del secondo tempo; per aver lanciato, durante il primo tempo, una bottiglietta in plastica ed una arancia contro il portiere avversario; per aver danneggiato in due punti la rete di recinzione che separava il settore della curva loro riservato da quello destinato ai sostenitori avversari; recidiva specifica reiterata quanto ai primi due fatti.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori acceso sugli spalti numerosi fumogeni in occasione delle reti realizzate dalla propria squadra; per aver fatto esplodere sugli spalti, al 5°, 7° e 35° del secondo tempo alcuni petardi, si da determinare anche una situazione di potenziale pericolo per le persone presenti nei settori prossimi ai punti di esplosione; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per avere effettuato fitto lancio sul terreno di arance, bottiglie in plastica e per aver fatto esplodere un petardo, così determinando un ritardo nell'inizio del secondo tempo; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato nell'area di rigore avversaria un fumogeno; recidiva specifica reiterata.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLONNELLO Gianluca (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DI BIAGIO Luigi (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

MARASCO Antonio (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

MATERAZZI Marco (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MATUZALEM Da Silva Francellino (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SOGLIANO Sean (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VOLPI Sergio (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BAZZANI Fabio (Perugia).

QUINTA SANZIONE

DA SILVA BILICA Fabio Alves (Venezia).

PRIMA SANZIONE

CARDONE Giuseppe (Piacenza).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

HELGUERA Luis (Udinese).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BRESSAN Mauro (Venezia)

CONTE Antonio (Juventus)

COUTO Fernando (Lazio)

DE FRANCESCHI Ivone (Venezia)

JUAREZ De Souza Teixeira (Lecce)

MANFREDINI Thomas (Udinese)

PANCARO Giuseppe (Lazio)

POGGI Paolo (Piacenza).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DABO Ousmane (Atalanta).

QUINTA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Bologna)

CORDOBA Ivan (Internazionale).

SECONDA SANZIONE

JOSE' MARI Romero Poyon (Milan)

PESSOTTO Gianluca (Juventus)

PIERINI Alessandro (Fiorentina)

PINEDA Mauricio (Udinese)

ROSSINI Fausto (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

SALGADO Jimenez Mario (Brescia)

STANKOVIC Dejan (Lazio).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CANDELA Vincent (Roma).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 22 marzo 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 MARZO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani